



# Co-design e opere collettive

**18 luglio 2022**

**Avv. Giovanni Battista Gallus**



# Abbiamo visto i principi del codesign e delle opere collettive

---

- Ci dobbiamo fare una domanda: queste due tutele possono coesistere?



Troviamo la  
risposta  
nell'art. 2, n.  
10 della LDA

Sono comprese nella protezione...

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé **carattere creativo** e **valore artistico**

La normativa europea (Direttiva 2001/29 - Direttiva 98/71 – Regolamento 6/2002) chiarisce come queste forme di tutela siano cumulabili

**Ma non è così semplice...**

# La sentenza COFEMEL e l'effetto «estetico»

- La nozione di «opera» implica che «esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore. D'altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione»
- Perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo
- Quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l'originalità necessaria per poter costituire un'opera



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 settembre 2019\*

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «opera» – Protezione delle opere mediante il diritto d'autore – Presupposti – Articolazione con la protezione dei disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Modelli di abbigliamento»

Nella causa C-683/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), con decisione del 21 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2017, nel procedimento

**Cofemel – Sociedade de Vestuário SA,**

contro

**G-Star Raw CV,**

# La sentenza COFEMEL e l'effetto «estetico»

- A tal riguardo, occorre rilevare, da una parte, che, come risulta dal senso usuale del termine «estetico», l'effetto estetico che può essere prodotto da un modello è il risultato della sensazione intrinsecamente soggettiva della bellezza percepita da chiunque sia chiamato a osservarlo. Conseguentemente, questo effetto di natura soggettiva non consente, di per sé, di caratterizzare l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività ai sensi della giurisprudenza menzionata ai punti da 32 a 34 della presente sentenza.
- D'altra parte, è certamente vero **che considerazioni di ordine estetico partecipano dell'attività creativa. Tuttavia, la circostanza che un modello generi un effetto estetico non consente, di per sé, di determinare se tale modello costituisca una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore**
- Ne consegue che la circostanza **che modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale diano luogo, al di là del loro fine utilitario, ad un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, non è tale da giustificare che siffatti modelli siano qualificati come «opere» ai sensi della direttiva 2001/29.**



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 settembre 2019\*

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «opera» – Protezione delle opere mediante il diritto d'autore – Presupposti – Articolazione con la protezione dei disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Modelli di abbigliamento»

Nella causa C-683/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), con decisione del 21 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2017, nel procedimento

**Cofemel – Sociedade de Vestuário SA,**

contro

**G-Star Raw CV,**

# La sentenza COFEMEL e l'effetto «estetico»

- Osta al conferimento, da parte di una normativa nazionale, di tutela ai sensi del diritto d'autore a modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 settembre 2019\*

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «opera» – Protezione delle opere mediante il diritto d'autore – Presupposti – Articolazione con la protezione dei disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Modelli di abbigliamento»

Nella causa C-683/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), con decisione del 21 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2017, nel procedimento

**Cofemel – Sociedade de Vestuário SA,**

contro

**G-Star Raw CV,**

Il «valore artistico», secondo la giurisprudenza italiana, va valutato dal punto di vista oggettivo, non soggettivo.

---

La giurisprudenza italiana ritiene sussistente il requisito del valore artistico sulla base di elementi che sono qualificabili non come soggettivi, ma oggettivi, quali:

---

Esposizione in musei o musei;

---

Pubblicazione su riviste specializzate,

---

Riconoscimento negli ambienti critico-specialistici

---

Assegnazione di premi

# In conclusione

---

I diritti di proprietà intellettuale hanno delle implicazioni particolarmente complesse, soprattutto nelle ipotesi di co-design e co-creazione

---

Questi diritti però, dal punto di vista dei diritti di utilizzazione patrimoniale, sono liberamente negoziabili

---

È quindi fondamentale regolamentare in via preventiva i rapporti, per non rischiare incertezze, che possono sfociare in controversie facilmente evitabili







**Grazie per l'attenzione!**

**Avv.ti Giovanni Battista Gallus, Michela Pintus e Alba Calia**

[gallus@array.law](mailto:gallus@array.law) – [pintus@array.law](mailto:pintus@array.law) - [calia@array.law](mailto:calia@array.law)

